

Paolo Biavati

ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

AGGIORNAMENTO N. 2
20 dicembre 2011

Bononia University Press

L'editore mette a disposizione sul sito **www.buponline.com** nella sezione **download** i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.

Bononia University Press
Via Farini 37 – 40124 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
email: info@buponline.com

© 2011 Bononia University Press

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

ISBN: 978-88-7395-653-2

Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini
Stampa: Tipografia Moderna (Bologna)

Prima edizione: settembre 2011

AGGIORNAMENTO N. 2

20 dicembre 2011

Le modifiche al processo civile nelle manovre finanziarie e nella legge di stabilità.

1 – Premessa

La difficile congiuntura economica e finanziaria dello Stato ha dato luogo, nell'estate e nell'autunno 2011, a diversi provvedimenti successivi, che hanno interessato per alcuni aspetti il processo civile. L'obiettivo di questi interventi è stato quello di tendere alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa pubblica, risparmiando o comunque meglio impiegando le risorse. Si è quindi puntato, per la nostra materia, a modifiche volte (per lo meno, nelle intenzioni) ad accelerare i tempi di definizione dei giudizi, a diminuirne i costi per i cittadini e a snellire i compiti delle strutture dello Stato.

I testi a cui fare riferimento sono:

- a) la c.d. manovra finanziaria di agosto, vale a dire il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n. 148;
- b) la c.d. legge di stabilità, vale a dire la l. 12 novembre 2011, n. 183.

L'intervento non è terminato e altre norme sono in via di approvazione: se ne darà conto in successivi aggiornamenti.

2 – L'impiego massiccio della posta elettronica certificata

Per agevolare i compiti delle cancellerie, afflitte da carenza di organico e particolarmente in difficoltà nel rispettare i tempi degli adempimenti loro assegnati dalla legge, il legislatore ha puntato su un impiego massiccio della posta elettronica certificata (v. Argomenti nn. 30 e 33).

L'art. 125 c.p.c., relativo ai requisiti degli atti di parte, prevede ora come obbligatoria negli atti l'indicazione del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (e non uno qualsiasi, ma esattamente quello che l'avvocato ha comunicato al proprio ordine professionale). L'omissione è anche sanzionata con maggiori costi fiscali a carico dell'inadempiente, ma non si può ritenere che ciò dia luogo a nullità.

L'art. 136 c.p.c., relativo alle comunicazioni da parte della cancelleria, è stato quasi interamente riscritto. Le comunicazioni sono ora normalmente effettuate sia con la consegna diretta al destinatario, sia a mezzo della posta elettronica certificata, che diventa quindi uno strumento ordinario: solo ove questo tipo di trasmissione non sia possibile, si ricorre al fax o alla consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Va detto, peraltro, che la scelta fra i diversi sistemi nel caso concreto è comunque rimessa al cancelliere. Lo scopo è quello di ottenere un sensibile risparmio di tempi e di energie per gli uffici giudiziari.

La l. n. 183 del 2011 ha abrogato una serie di disposizioni, quasi tutte recenti, che ammettevano come possibile, in determinati casi, la trasmissione a mezzo fax o posta elettronica: questo perché la normativa generale rende di uso comune questa modalità e diventano quindi superflue le disposizioni settoriali *ad hoc*.

Le modifiche in taluni casi comportano l'abrogazione di interi commi; in altri, la soppressione di frasi. Le norme interessate sono gli artt. 133, comma 3°, 134, comma 3°, 170, comma 4°, 176, comma 2°, 183, comma 10°, 250, comma 3°, 366, commi 2° e 4°, 518, comma 6°, c.p.c; gli artt. 173-*bis*, comma 3° e 173-*quinqies*, comma 1°, disp. att. c.p.c.

Sono state apportate anche modificazioni alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, relativa alle notificazioni dirette fra avvocati, sempre allo scopo di favorire l'impiego della posta elettronica certificata.

3 – Rafforzamento della cogenza dell'art. 81-bis c.p.c. sul calendario del processo

Un punto debole del calendario del processo (v. Argomento n. 42.1) è subito apparso quello della mancanza di sanzioni per l'eventuale inosservanza dei tempi previsti. La l. n. 148 del 2011 modifica la norma, introducendo un secondo comma, con la previsione che il mancato rispetto dei termini possa costituire violazione disciplinare per il difensore e per il giudice e, per il magistrato, possa essere valutata negativamente nella progressione in carriera.

4 – Le modifiche alle impugnazioni

4.1.

La legge di stabilità ha introdotto un meccanismo volto ad eliminare cause giacenti in Cassazione o dinanzi alle corti d'appello, per le quali non vi sia più un rilevante interesse ad ottenere la decisione, a motivo del decorso del tempo. Infatti, le parti (e qui il riferimento va alle parti personalmente, e non ai difensori) devono sottoscrivere un'istanza che dichiara la persistenza dell'interesse alla trattazione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione di un avviso da parte della cancelleria. Se l'istanza non viene presentata, l'impugnazione si intende rinunciata e si estingue.

E' bene chiarire che non si tratta qui di una riforma stabile, ma solo di un meccanismo straordinario, introdotto *una tantum* a fini deflattivi. E' poi appena il caso di rilevare che l'amministrazione della giustizia impone alle parti incolpevoli ulteriori oneri di attività, provocati dall'inerzia e dell'inefficienza della stessa amministrazione.

4.2.

Più rilevanti, perché stabili, sono invece le innovazioni apportate al procedimento di appello, applicabili sia dinanzi alle corti d'appello che dinanzi al tribunale come giudice di appello contro le decisioni del giudice di pace (v. Argomenti n.61-62).

4.2.1.

Prima di tutto, il legislatore punta a rafforzare la provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna, indebolendo

il meccanismo di reazione per la parte soccombente, costituito dall'inibitoria regolata dall'art. 283 c.p.c. Infatti, si prevede che, qualora venga proposta un'istanza di sospensione e questa venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata (e quindi, non semplicemente respinta), il giudice, con ordinanza non impugnabile, possa condannare la parte ad una pena pecuniaria tra i 250 e i 10.000 euro. Si tratta di una sanzione civile che si colloca nella linea di repressione degli abusi del processo. A differenza, però, del disposto di cui all'art. 96, ult. comma, c.p.c., qui il pagamento viene effettuato non a vantaggio della controparte, ma all'amministrazione dello Stato. L'ordinanza sanzionatoria è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio: per l'ipotesi, ad esempio, che la parte appellante poi risulti vittoriosa. Il meccanismo è esteso anche al rito del lavoro, con la modifica dell'art. 431 c.p.c., al quale è aggiunto un ultimo comma.

L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione viene espressamente qualificata come non impugnabile (art. 351 c.p.c.). Il punto non costituisce una novità, perché l'orientamento giurisprudenziale già andava in questa direzione. Resta aperta la questione della eventuale riproponibilità, sulla base di motivi diversi, di un'istanza di sospensione dell'esecutorietà già respinta.

4.2.2.

Una delle caratteristiche fondamentali della trattazione delle cause in sede di gravame dinanzi alle corti d'appello è la collegialità perfetta. Qui il legislatore ritorna parzialmente al passato, specificando che, qualora il giudice d'appello ammetta mezzi di prova (il che non sarà frequente), la relativa assunzione può essere delegata ad uno dei magistrati che compongono il collegio (art. 350, comma 1°, c.p.c.).

4.2.3.

Il legislatore interviene, infine, sulla fase decisoria, introducendo la possibilità che la causa sia decisa nelle forme della discussione orale e immediata lettura del dispositivo, senza il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, secondo il meccanismo dell'art. 281-*sexies* c.p.c. (v. [Argomento n. 50](#)).

Lo svolgimento delle difese finali in forma orale può svolgersi:

- a) se, all'udienza prevista per la discussione sull'inibitoria, il giudice ritiene che la causa sia matura per la decisione (art. 351 c.p.c.);
- b) in ogni altro caso, come possibile modalità decisoria, quando ciò sia ritenuto opportuno (art. 352 c.p.c.).

Sul piano sistematico, la riforma tende a strutturare l'appello come un procedimento con due soli importanti atti difensivi: l'atto di appello e la comparsa di risposta. Ciò vale ad adeguare il processo italiano ai modelli prevalenti in Europa; lascia però alcune situazioni scoperte, come ad esempio quella in cui l'appellante si trovi a dover replicare all'appello incidentale dell'appellato.

La riforma si completa con la disposizione per cui, se è stata fissata un'udienza anticipata rispetto a quella ordinaria di trattazione per discutere sull'istanza di inibitoria, il giudice deve stabilire un'apposita udienza per la decisione della causa (e quindi, non per la trattazione, come da meccanismo previgente), con il rispetto dei termini a comparire. Ne segue che l'urgenza nella richiesta di sospensione si associa ad un'anticipazione della pronuncia, secondo meccanismi noti, ad esempio, al processo amministrativo.

5 - La mediazione obbligatoria

Il legislatore, convinto della funzionalità della mediazione obbligatoria ai fini della deflazione del contenzioso civile (v. Argomento n. 108), tenta di rafforzarla, utilizzando la leva fiscale. Infatti, se una parte non si presenta alla mediazione obbligatoria (promossa da essa stessa o da un'altra parte), qualora poi ne nasca un giudizio e questa parte si costituisca, l'importo del contributo unificato da pagare viene aumentato (così il nuovo testo dell'art. 8, comma 5°, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 2, comma 35-*sexies* della l. n. 148 del 2011).

6 - Il riordino delle circoscrizioni giudiziarie

La l. n. 148 del 2011 contiene la delega al governo di adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi, al fini di attuare una profonda riorganizzazione della geografia giudiziaria italiana (v. Argomento n. 24). L'obiettivo, ampiamente condivisibile, è quello di ridurre il numero degli uffici giudiziari, anche sopprimendo o riducendo le sezioni distaccate dei tribunali, in modo da meglio distribuire i magistrati e i giudici di pace sul territorio. Si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro dei diversi bacini di utenza e di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

7 – La riforma degli ordini professionali

Facilitare una più ampia concorrenza e diminuire quindi i costi di assistenza legale. Sono questi gli obiettivi che il legislatore si propone, stabilendo fra l'altro che la riforma degli ordini professionali (qui, specialmente, quello forense) dovrà eliminare le tariffe minime e liberalizzare le forme di pubblicità informativa. Diventano possibili le società fra avvocati, con la presenza di soci di solo capitale. La materia, che dovrebbe essere riordinata entro l'estate del 2012, è in pieno divenire e, per il momento, ci si può limitare a queste poche parole di segnalazione.